



ALLO STATO MAGGIORE DIFESA
1° Reparto Personale
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

Prot. N. 202E/2024

Oggetto: Guida Tecnica in materia di licenze- Variante 1. Licenza straordinaria speciale di trasferimento. Fg. Prot. M_D AB05933 REG2024 05554385 del 27/09/2024 della Direzione Generale del Personale Militare (Persomil).

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

ROMA

PEC: stataereo@postacert.difesa.it

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ROMA

PEC: persomil@postacert.difesa.it

Come noto, la Guida Tecnica Edizione 2023 in materia di licenze, edita da Persomil, ha riassetato in un unico documento l'insieme della disciplina applicativa relativa agli istituti della "licenza" in favore del personale militare, tra cui la "licenza straordinaria speciale di trasferimento".

Successivamente, la Variante 1 alla Guida, indicata in oggetto, ha inteso specificare, tra l'altro, che la suddetta licenza è "...computata con giornate festive e di riposo infrasettimanali contigue all'inizio e alla fine della licenza fruita...", di talché, ove siano concessi cinque giorni di licenza, da lunedì a venerdì, il computo totale del periodo di licenza beneficiato dal militare è pari a nove giorni, comprendendo i sabati e le domeniche precedenti e successivi al periodo richiesto.

Questa modalità presuppone "a monte" una disposizione normativa che consenta chiaramente il calcolo in misura "integralmente calendariale" della licenza di trasferimento, tale da comprendere i giorni festivi/non lavorativi precedenti e successivi al periodo chiesto. Sul punto, invece, l'art. 13 del D.P.R. n. 394/1995, richiamato dalla citata Direzione Generale del Personale



Militare, nell'allegato elenco normativo, non fa assolutamente riferimento a tale modalità di computo, che pone altresì evidenti limiti all'esercizio della facoltà prevista a favore del personale, svuotando il principio di "frazionabilità" della licenza di trasferimento, connesso con le primarie esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare da parte del militare nella nuova sede di servizio. Peraltro, neanche i provvedimenti concertativi successivi al citato D.P.R. n. 394/1995 hanno previsto ulteriori integrazioni alla disciplina della licenza di trasferimento interpretabili nel senso riportato nella suddetta Variante.

Viceversa, appare maggiormente lineare supporre che il calcolo "calendariale" debba legittimamente ed unicamente essere limitato a comprendere nel periodo di licenza solo i sabati, le domeniche ed i festivi contenuti entro gli "estremi" della licenza, e non anche quelli antecedenti alla richiesta dell'interessato e quelli successivi agli estremi della stessa richiesta, atto propedeutico, a parere di chi scrive, vincolante al provvedimento di concessione.

Alla luce delle suddette considerazioni, questa APCSM chiede, nell'ambito delle prerogative sindacali stabilite dalla legge, di voler proporre la variante alla Guida tecnica nella parte citata, nel senso di considerare computabili unicamente le giornate di sabato, domenica e festivi compresi tra gli estremi della licenza, al fine di evitare limitazioni non previste dalla legge nei confronti del personale militare interessato.

Roma, 30 ottobre 2024


AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido BOTTACCHIARI